



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 11/21

Dec. n. 14/21

Il giorno 5 ottobre 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

MEZZASALMA Francesco Carmelo, nato il 7.01.1960 a Messina e residente *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "ALA" con tessera n. 21300090;

incolpato di:

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, sia telefonicamente che nel corso di una videoconferenza tenuta sulla piattaforma Zoom, al fine di impedire la probabile candidatura di LEONARDI Salvatore al Co.re. Sicilia, gli diceva *“se anche vincerete le elezioni, io, il presidente Copioli ed il vice presidente Lopardo, faremo in modo che siate commissariati entro 3 mesi!”*; tale circostanza è stata peraltro decisamente smentita da questi ultimi al LEONARDI che aveva loro telefonato riportando testualmente la frase.

Fatti avvenuti il 7.11.2020 – segnalazione del 26 marzo 2021.

Con l'aggravante di cui all'art. 42.2 RdG, avendo commesso il fatto in qualità di Consigliere federale.

Con la recidiva ex art. 49.2 lettera a) RdG essendo stato già condannato per infrazione della stessa indole con decisione GUF n° 41/09 del 10 dicembre 2009.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 16 giugno 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di MEZZASALMA Francesco Carmelo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 23.06.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 28 settembre 2021, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 28 settembre 2021, alle ore 11:00, risultava presente il deferito ed i testi richiesti dal Procuratore federale, i sigg.ri tesserati LEONARDI Salvatore, CATINELLO Salvatore, PAGANO Giuseppe e CRISTAUDO Michele.

Il Presidente del Tribunale Federale dichiarava aperto il dibattimento: ascoltati i testimoni Salvatore LEONARDI, Salvatore CATINELLO, Michele CRISTAUDO, Giuseppe PAGANO, e tramite videoconferenza il teste Mauro PALILLA alle ore 13:00; acquisita la produzione documentale così come richiesta dal Procuratore (le decisioni n° 38/2012 e n° 13/2013 con le quali il Giudice Unico Federale sanzionava ripetutamente LEONARDI Salvatore per fatti commessi in danno dell'odierno deferito), rinviava per le conclusioni all'udienza del 5 ottobre 2021.

All'udienza del 5 ottobre 2021, in sede di discussione finale il Procuratore federale produceva la seguente documentazione che chiedeva al Tribunale di acquisire:

- copia dell'art. 22 dello Statuto della FMI, con riferimento al comma 7, lettera l) relativo ai commissariamenti dei Co. re.;
- provvedimento di archiviazione adottato nei confronti del DI PACE ed altri;
- delibera di precedente commissariamento del Co. re Sicilia.

All'esito dell'udienza, il Procuratore chiedeva per Francesco Carmelo MEZZASALMA l'assoluzione dall'addebito lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste" essendo insufficienti e contraddittori gli elementi di prova acquisiti nei suoi confronti.

Il Tribunale, acquisita la documentazione così come prodotta dal Procuratore federale, si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

Il processo trae origine dalla segnalazione presentata dal Leonardi Salvatore in data 26.03.2021 nei confronti di Mezzasalma Francesco Carmelo, per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, sia telefonicamente che nel corso di una videoconferenza tenuta sulla piattaforma Zoom, al fine di impedire la probabile candidatura di LEONARDI Salvatore al Co.re. Sicilia, gli diceva *“se anche vincerete le elezioni, io, il presidente Copioli ed il vice presidente Lopardo, faremo in modo che siate commissariati entro 3 mesi!”*; tale circostanza è stata peraltro decisamente smentita da questi ultimi al LEONARDI che aveva loro telefonato riportando testualmente la frase.

Fatti avvenuti il 7.11.2020 – segnalazione del 26 marzo 2021.

Con l'aggravante di cui all'art. 42.2 RdG, avendo commesso il fatto in qualità di Consigliere federale.

Si rappresenta che al Mezzasalma su richiesta della Procura Federale veniva contestata in data 30.08.2021 la recidiva ex art. 49.2 lettera a) RdG essendo stato già condannato per infrazione della stessa indole con decisione GUF n° 41/09 del 10 dicembre 2009.

All'udienza del 28.09.2021 la Procura Federale chiedeva di produrre due sentenze irrevocabili pronunziate a carico di LEONARDI Salvatore dal GUF (pronunce n° 13.2013 e 38/2012) entrambe per violazione degli artt. 1 e 8 del

R.d.G., in cui il soggetto offeso era l'odierno incolpato Mezzasalma Francesco, il Tribunale accoglieva la richiesta della Procura acquisendo la documentazione. All'esito dell'escussione del denunciante Leonardi Salvatore, e dei testi dell'Accusa, Catinello, Pagano, Cristaudo e Palilla, emergevano versioni contrastanti; in particolar modo i primi quattro testi riferivano di essere stati contattati da Mezzasalma telefonicamente per partecipare ad una call conference fissata per il giorno 7.11.2020. L'oggetto della discussione era la formazione di una squadra da candidare alle prossime elezioni per il rinnovo del Co.re. Sicilia che si sarebbero tenute in data 7.03.21. In particolare Leonardi aveva organizzato una cordata composta da Catinello, Pagano e Cristaudo - candidati consiglieri - e Palilla che si sarebbe candidato per la presidenza. In tale riunione, durata per ammissione di tutti i testi almeno un 30/40 minuti, il Mezzasalma sconsigliava la loro candidatura: *"Nella riunione avvenuta su zoom il consigliere MEZZASALMA ci rappresentava che sia lui sia il presidente FMI che il vicepresidente Rocco LOPARDO avrebbero appoggiato la candidatura di Salvatore DI PACE. Pertanto ci avvertiva che in ogni caso pur se fossimo riusciti a vincere le elezioni "in tre mesi ci avrebbero commissariato". Queste parole mi hanno fatto pensare ad una pressione ingiustificata per evitare le nostre candidature. (esame Leonardi verbale ud. 28.09.21).*

I testi Catinello, Pagano e Cristaudo sostanzialmente confermavano le stesse dichiarazioni rese da Leonardi, come emerge dal verbale dell'ud. 28.09.21.

Diversamente il teste Palilla - escusso a mezzo di videoconferenza - rappresentava una versione completamente diversa in particolare:

“Ho rivestito la carica di delegato provinciale di Agrigento l'ultima volta nel 2020 /2021. Conosco il LEONARDI da sempre, da oltre 30 anni, per motivi sportivi legati all'enduro. Conosco il MEZZASALMA perché correavamo insieme e poi per motivi di carica. Ero candidato alla carica di presidente del Co.re. Sicilia. Ho chiamato il Mezzasalma avvisandolo che ero candidato a presidente della regione. Il Mezzasalma mi ha detto che secondo lui ero pazzo a candidarmi a presidente regionale in quanto era un compito assai difficile che richiedeva un impegno notevole. Mi ha dato dei consigli su come affrontare l'impegno elettorale in particolare presentandomi con una squadra valida che mi avrebbe potuto aiutare nel mio compito. In seguito chiamai Mezzasalma per dirgli che mi candidavo. Mezzasalma mi ha dato solo consigli da buon padre di famiglia. Lui non mi ha detto non ti candidare, ma di circondarmi di persone giuste. La squadra di candidati che mi supportava era composta da CATINELLO, CRISTAUDO, PAGANO e Franco BUCCHIERI. A novembre 2020 ricevo un invito su zoom da parte del MEZZASALMA alla quale partecipavano anche LEONARDI, CATINELLO, CRISTAUDO e PAGANO. Su zoom la riunione è durata una mezz'oretta. Mezzasalma disse che la nostra squadra era debole. Ci consigliava di cambiare qualcuno dei candidati presenti con qualcuno di più valido. In particolare ha detto chiaramente a PAGANO che non era stato in grado di ricoprire degnamente il ruolo di segretario ed a CATINELLO che non aveva certo brillato come responsabile del motocross, mentre ricordo che ha riconosciuto a CRISTAUDO discrete doti organizzative. Ci ha dato dei consigli, di fare un programma strutturato ed in più con dei soggetti giusti. Diceva che io andavo benissimo, anche il Cristaudo andava

bene. Per lui Catinello e Pagano erano deludenti perché in passato non avevano ben operato all'interno del Co.re. Sicilia. Mezzasalma è una persona estremamente sincera che non le manda certo a dire”.

A domanda precisa del Tribunale sul tenore della frase pronunciata nel corso della detta riunione da Mezzasalma, il teste Palilla rispondeva: *"la frase che ha detto Mezzasalma nel corso della video conferenza del 7 novembre 2020 è questa: **“con questa squadra vi fate commissariare prima di tre mesi, perché vi ritirate prima.”** Ma non era affatto una minaccia, ma una preoccupazione sincera."*

Appare al Tribunale che vi siano alcuni elementi da prendere in considerazione al fine del decidere sulla incolpazione, in particolare: 1) l'attendibilità dei testi escussi; 2) la tempistica della presentazione della segnalazione della condotta oggetto della contestazione; 3) la mancanza di prova tecnica del contenuto della video conferenza.

Con riferimento al primo punto appare che il Leonardi, redattore della segnalazione pervenuta solo in data 27.03.2021, è animato da indubbi motivi di acredine nei confronti di Mezzasalma. Tale acredine è determinata dalle due sentenze irrevocabili (n° 38/12 e n°13/13) acquisite al presente giudizio, nelle stesse il Leonardi è stato per due volte condannato dal GUF per violazione degli artt. 1 e 8 del R.d.G. per affermazioni pubblicate su facebook o su forum on line nei confronti di Mezzasalma Francesco Carmelo. Peraltro tutti i testi ad escussione di Palilla hanno indicato che il Mezzasalma ha chiesto ai futuri candidati di riunirsi in call conference per discutere della opportunità della loro candidatura. L'unico che riferisce un fatto diverso è appunto Palilla che

chiaramente afferma che tutti loro hanno in più occasioni richiesto un incontro al Mezzasalma per ottenere consigli e suggerimenti sulla loro intenzione di candidarsi, e non il contrario. Lo stesso teste Palilla indica il contesto in cui si è svolta la discussione inserendo la frase pronunciata dal Mezzasalma in un suggerimento e consiglio ma non percepita come minaccia o altro.

Pertanto la discordanza delle testimonianze, rese in sede dibattimentale proibisce al Tribunale di poter avere un pieno affidamento delle dichiarazioni rese in questa sede dai testi escussi. Le stesse dichiarazioni testimoniali peraltro sono minate dai motivi di risentimento che animano alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda che non propendono per una piena attendibilità dei testi di accusa.

2) Con riferimento alla tempistica della presentazione della segnalazione, il Tribunale rileva che la tempistica non corrisponde alla gravità dei fatti denunciati. In particolare i fatti sono avvenuti in data 07.11.2020 alla presenza di cinque soggetti qualificati - tal che si sono candidati alle elezioni per il Co.re. Sicilia - che avrebbero potuto, o forse dovuto, immediatamente portare a conoscenza della Procura Federale un fatto di tale gravità, non certo dopo quattro mesi dal fatto e soprattutto dopo il 07.03.2021 data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del Co.re Sicilia. Appare arduo ritenere che sia intercorso un tempo così lungo di meditazione per tali fatti, del resto a precisa domanda del Tribunale sul punto non vi è stata da parte di nessuno dei testi di accusa di una credibile spiegazione.

3) In assenza di una prova testimoniale concorde e resa da testi attendibili, la scelta operata dal Tribunale per valutare l'incolpazione si sarebbe basata sulla

registrazione della call conference avvenuta il data 7.11.2020 sulla piattaforma zoom; al fine di verificare il contesto in cui è avvenuta la riunione, il tenore delle frasi nella loro interezza per meglio apprezzare e valutare la configurabilità di fatti disciplinarmente rilevanti da attribuire al Mezzasalma. Nessuna registrazione della detta riunione è stata prodotta dal Leonardi né dagli altri testi di accusa, sebbene il Tribunale ne abbia fatto oggetto di esplicita richiesta. Pertanto anche tale elemento non consente l'approfondimento necessario al fine di una corretta valutazione del fatto oggetto dell'incolpazione.

Alla luce delle presenti motivazioni e delle risultanze dibattimentali


P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1 e 93 del Regolamento di Giustizia,

assolve

MEZZASALMA Francesco Carmelo, nato il 7.01.1960 a Messina e residente *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "ALA" con tessera n. 21300090;
dall'addebito a lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste", essendo insufficienti e contraddittori gli elementi di prova acquisiti nei suoi confronti.

Depositata il 15 ottobre 2021


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Mezzasalma Francesco Carmelo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.